

COMUNE DI BORGIO CHIESE
PROVINCIA DI TRENTO

DETERMINAZIONE N. 153
DI DATA 07.12.2018

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

OGGETTO:	LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA CASERMA VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI CONDINO IN LOCALITÀ CROSETTA. APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DEL PROGETTO ESECUTIVO AGGIORNATO AL NUOVO PREZZARIO PROVINCIALE IN DATA OTTOBRE 2018, DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DELLA SPESA, DELLE MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE E DEL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE, INCARICO AD APAC AD ESPLETARE LA PROCEDURA DI GARA TELEMATICA. CUP I27H10001510003 - CIG 7723147E82.
-----------------	---

L'anno duemiladiciotto, addì sette del mese di dicembre, nella residenza municipale, il sottoscritto responsabile del servizio tecnico

A S S U M E

la seguente determinazione.

OGGETTO:	LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA CASERMA VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI CONDINO IN LOCALITÀ CROSETTA. APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DEL PROGETTO ESECUTIVO AGGIORNATO AL NUOVO PREZZARIO PROVINCIALE IN DATA OTTOBRE 2018, DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI FINANZIAMENTO DELLA SPESA, DELLE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE E DEL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE, INCARICO AD APAC AD ESPLETARE LA PROCEDURA DI GARA TELEMATICA. CUP I27H10001510003 - CIG 7723147E82.
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Premesso che il Comune di Borgo Chiese è stato istituito a decorrere dal 1° gennaio 2016 con L.R. 24.07.2015, n. 9 mediante la fusione dei Comuni di Brione, Cimego e Condino; ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L.R. 9/2015, il nuovo ente subentrò nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei Comuni di origine di Brione, Cimego e Condino.

Rilevato che:

- con deliberazione n. 23 del 29.11.2012 il Consiglio comunale di Condino approvò il progetto preliminare - aggiornamento novembre 2012 - relativo alla realizzazione della nuova caserma dei Vigili del Fuoco volontari di Condino, nell'importo complessivo di € 2.029.803,60, di cui € 1.315.800,00 per lavori ed € 714.003,60 per somme a disposizione dell'amministrazione; ciò dopo che un primo progetto preliminare era stato approvato, nell'importo di € 2.300.000,00, con deliberazione consiliare n. 21 del 29.09.2010;
- sulla scorta della domanda prot. n. 5331 di data 30.09.2010 presentata al Servizio Antincendi e Protezione Civile - Cassa Provinciale Antincendi, successivamente integrata dall'Amministrazione comunale di Condino in base a quanto richiesto da detto Servizio con nota del 12.10.2012 prot. n. S035/2012/579182/21.8/CPA, l'opera venne inclusa tra gli interventi finanziabili ai sensi della L.P. 22.08.1988, n. 26, art. 21, comma 1 bis con deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Cassa Provinciale Antincendi n. 119 del 26.11.2012, per una spesa ammessa di € 1.809.526,62;
- in base alle comunicazioni del citato Servizio prot. n. S035/2013/116138/21.8/CPA dd. 27.02.2013 e prot. n. S035/2013/630313/21.8/CPA-PP dd. 19.11.2013, ai fini della formale concessione del contributo provinciale di € 1.357.144,97, pari al 75% della predetta spesa ritenuta ammissibile a finanziamento, si sarebbe dovuto presentare alla Cassa Provinciale Antincendi, entro il 26.11.2014, la documentazione di cui alla lettera A.2 del testo coordinato allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2839 dd. 03.12.2004, tra cui il progetto definitivo dell'intervento, corredato di tutti i pareri e autorizzazioni di legge, debitamente approvato; fu così che con deliberazione n. 53 di data 11.09.2014 la Giunta comunale di Condino costituì, ai sensi dell'art. 20, comma 4 della L.P. 10.09.1993, n. 26 e dell'art. 22 del relativo regolamento di attuazione emanato con D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg., il gruppo misto di progettazione per la redazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo dei lavori, così composto: Dirigente del Servizio Tecnico della Comunità delle Giudicarie quale responsabile del progetto ex art. 5 D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg.; arch. Gianbattista Scandolari incaricato della progettazione architettonica/opere edili; per. ind. Nicola Maffei incaricato della progettazione delle opere da elettricista (impianto elettrico e impianti di servizi ausiliari affini); ing. Francesco Antolini incaricato della progettazione delle opere idrosanitarie e termoidrauliche e della redazione del calcolo termotecnico delle dispersioni e verifica energetica ai sensi della L. 10/1991 e s.m.; ing. Giuseppe Pellegrini incaricato della progettazione/redazione dei calcoli statici di tutte le opere strutturali, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ai sensi del D.lgs. 09.04.2008, n. 81, della predisposizione degli elaborati relativi alla procedura espropriativa; dott. Ermanno Lorenzi incaricato della predisposizione della relazione geologica atta ad illustrare, sulla base delle prove eseguite in sito e con il supporto delle prove di laboratorio, la caratterizzazione geologica e idrogeologica del terreno;
- con deliberazione n. 68 del 13.11.2014 la Giunta comunale di Condino approvò il progetto definitivo dei lavori di costruzione nuova caserma Vigili del Fuoco volontari di Condino in località Crosetta dd. 10/2014, a firma dei componenti del gruppo misto di progettazione, nell'importo complessivo di € 1.900.000,00, di cui € 1.327.529,92 per lavori a base di gara, ivi compresi € 40.002,52 di oneri per la sicurezza ed € 572.470,08 per somme a disposizione dell'amministrazione; ciò dopo che in ordine a detto progetto erano stati acquisiti l'attestazione di conformità agli strumenti di pianificazione urbanistica prot. n. 6480 dd. 30.10.2014 del responsabile del servizio tecnico comunale ex art. 110 della L.P. 04.03.2008, n. 1, nonché il parere tecnico-amministrativo ed economico di cui all'art. 54, comma 1 della L.P. 10.09.1993, n. 26, reso dall'arch. Maurizio Polla in data 10.11.2014 e considerato che, essendo già intervenuta l'approvazione da parte del Consiglio comunale del progetto preliminare dell'opera sulla base di quanto

previsto dall'art. 27 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, ai sensi del successivo art. 28 la competenza all'approvazione era da ricondursi in capo alla Giunta;

- presentata al Servizio Antincendi e Protezione Civile/Cassa Provinciale Antincendi la documentazione utile ai fini della formale concessione del contributo destinato al finanziamento dell'opera (lettera del Comune di Condino dd. 14.11.2014 prot. n. 6890, integrata con note dd. 01.12.2014 prot. n. 7343 e dd. 22.12.2014 prot. n. 7776), con deliberazione n. 117 del 23.12.2014 il Consiglio di Amministrazione della Cassa concesse il contributo di € 1.153.573,22, pari al 75% della spesa ritenuta ammissibile, rideterminata in € 1.538.097,63;
- il gruppo misto di progettazione come sopra costituito predispose quindi il progetto esecutivo dei lavori di costruzione nuova caserma Vigili del Fuoco volontari di Condino in località Crosetta dd. 01/2015, quantificando in esso la spesa complessiva dell'intervento in € 1.862.000,00, di cui € 1.270.423,34 per lavori, ivi compresi € 39.948,68 di oneri per la sicurezza ed € 591.576,66 per somme a disposizione dell'amministrazione; i professionisti coinvolti nella progettazione dell'opera evidenziarono, negli elaborati di progetto prodotti da ciascuno, che era stata operata la riduzione dell'8% prevista dall'art. 43 della L.P. 30.12.2014, n. 14 (legge finanziaria provinciale 2015), tenuto conto delle disposizioni applicative del citato articolo di cui alla Circolare prot. n. 36733/D330 dd. 23.01.2015 dell'Assessore alle Infrastrutture e all'Ambiente della Provincia Autonoma di Trento;
- la Giunta comunale di Condino, con deliberazione n. 57 del 20.08.2015, approvò in linea tecnica il progetto esecutivo menzionato nell'importo complessivo di € 1.862.000,00 previsto dal relativo quadro economico; questo, dopo aver valutata la completezza degli elaborati progettuali, appurato che il progetto rispondeva alle aspettative dell'Amministrazione, rilevato che, dato il parere tecnico-amministrativo ed economico reso sul progetto definitivo dall'arch. Maurizio Polla in data 10.11.2014 e stante il disposto di cui all'art. 58, comma 1, lett. c) della L.P. 10.09.1993, n. 26 e s.m., in ordine al progetto esecutivo non era richiesto il parere degli organi consultivi di cui all'art. 55 della legge medesima e nell'attesa di verificare se la Cassa Provinciale Antincendi avrebbe rideterminato la spesa ammessa a finanziamento con la sopra richiamata deliberazione n. 117 del 23.12.2014, in attuazione di quanto disposto dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1160 del 13.07.2015;
- da parte dell'Amministrazione comunale di Condino venne quindi attivata, nel novembre 2015, la procedura prevista dall'art. 18, comma 4 bis della L.P. 26/1993, che determinò la presentazione di alcune osservazioni da parte dei soggetti interessati; tali osservazioni furono rigettate in toto con decreto n. 58 assunto in data 02.05.2016 dal Commissario straordinario del Comune di Borgo Chiese nominato dalla Giunta provinciale con provvedimento prot. n. S110/15/668894/8.4.3/235-15, adottato nella seduta del 30.12.2015 ai sensi dell'art. 6 della sopra richiamata L.R. n. 9/2015; con lo stesso decreto, il Commissario:
 - approvò, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della L.P. 10.09.1993, n. 26 e s.m., il progetto esecutivo dei lavori di costruzione nuova caserma Vigili del Fuoco volontari di Condino in località Crosetta dd. 01/2015 nell'importo complessivo di € 1.862.000,00 così articolato: € 1.270.423,34 per lavori, di cui € 39.948,68 di oneri per la sicurezza ed € 591.576,66 per somme a disposizione dell'amministrazione, dichiarandone la pubblica utilità, l'urgenza e l'indifferibilità;
 - demandò all'Ufficio tecnico comunale il compito di dare comunicazione e pubblicità dell'approvazione del progetto esecutivo con le modalità richiamate dal comma 4 ter dell'art. 18 della L.P. 26/1993 e di presentare alla Commissione per la Pianificazione territoriale e il Paesaggio nella Comunità delle Giudicarie istanza per il rilascio del parere sulla qualità architettonica ai sensi dell'art. 7, comma 8, lett. b), numero 3) della L.P. 15/2015;
- a seguito dell'adozione del provvedimento commissariale ultimo citato, l'Ufficio tecnico comunale procedette di conseguenza; con nota prot. n. 3307 del 03.05.2016 fu inoltrata l'istanza ai fini del rilascio del parere sulla qualità architettonica in ordine al progetto; come comunicato con nota dd. 16.05.2016 prot. n. 005396/16.8, la Commissione per la Pianificazione territoriale e il Paesaggio, con deliberazione n. 163/2016 dd. 11.05.2016, espresse parere favorevole sulle opere progettate;
- a riscontro della lettera prot. n. 3104 del 26.04.2016, con la quale l'Amministrazione comunale aveva nel frattempo chiesto la conferma del contributo di € 1.153.573,22 sopra accennato, accordato dal Consiglio di Amministrazione della Cassa con deliberazione n. 117 del 23.12.2014, il Servizio Antincendi e Protezione Civile – Cassa Provinciale Antincendi, con nota del 09.08.2016 prot. n. S035/2016/421790/21.8/CPA, segnalò che detto Consiglio, con deliberazione n. 71 del 27.07.2016, aveva disposto la modifica della deliberazione 117/2014 e rideterminato in € 1.080.418,00 (75% della spesa ammessa di € 1.440.557,35) il contributo concesso per l'esecuzione dei lavori di realizzazione della caserma dei vigili del fuoco di Condino; il ridimensionamento del finanziamento era conseguente all'applicazione dell'art. 43 della L.P. 30.12.2014, n. 14 (legge finanziaria provinciale 2015) e di quanto stabilito dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1160 dd. 13.07.2015, relativa alle disposizioni operative per la rideterminazione dei finanziamenti assegnati a valere sui fondi previsti in materia di finanzia locale in applicazione del citato art. 43;
- dopo l'accennata rideterminazione del finanziamento accordato dalla Cassa Provinciale Antincendi e in attuazione di quanto previsto in particolare dall'art. 4, comma 1, della L.P. 19.02.1993, n. 6 (Norme sulla espropriazione per

pubblica utilità), il responsabile del servizio tecnico del Comune di Borgo Chiese, con determinazione n. 223 di data 17.11.2016:

- confermò l'approvazione a tutti gli effetti del progetto esecutivo dei lavori di costruzione nuova caserma Vigili del Fuoco volontari di Condino in località Crosetta nell'importo complessivo di € 1.862.000,00, di cui € 1.270.423,34 per lavori, ivi compresi € 39.948,68 di oneri per la sicurezza ed € 591.576,66 per somme a disposizione dell'amministrazione;

- assunse, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1, della L.P. 6/1993, l'impegno relativo alla spesa presunta per l'espropriazione delle aree occorrenti alla realizzazione dell'opera a carico dell'intervento 2090301 (capitolo 3225) del bilancio finanziario 2016, con imputazione al medesimo intervento in base al principio contabile applicato alla contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011;

- diede atto che il piano finanziario per l'esecuzione dell'opera era il seguente:

a) contributo concesso dalla Cassa Provinciale Antincendi	€ 1.080.418,00
b) contributo concesso dal Consorzio B.I.M. del Chiese	€ 287.712,00
c) canoni aggiuntivi previsti dalla lettera a) dell'art. 1 bis1, comma 15 quater della L.P. 06.03.1998, n. 4	€ 467.864,31
d) mezzi propri	€ 26.005,69

- dispose di dare pertanto inizio alla procedura espropriativa ai sensi della sopra richiamata L.P. 6/1993 - legge provinciale sugli espropri, procedura ormai conclusa;

• con determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 172 del 07.12.2017 fu confermata ancora una volta l'approvazione a tutti gli effetti del progetto esecutivo dell'opera nell'importo complessivo di € 1.862.000,00; venne dato atto che la spesa di progetto era finanziata con i mezzi sopra indicati alle lettere a), b), c), d) (contributo Cassa Provinciale Antincendi, contributo del Consorzio B.I.M. del Chiese, canoni aggiuntivi, mezzi propri dell'ente); la spesa di progetto, considerata al netto degli importi già precedentemente impegnati e imputati a bilancio e quindi per l'ammontare di € 1.500.481,54, fu impegnata al codice 11012.02.03225 del bilancio finanziario 2017-2019, con imputazione, in base al principio contabile applicato alla contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011, in conto annualità 2017; infine, venne riservata a successivo provvedimento la determinazione delle modalità di esecuzione dei lavori;

• l'intervenuta approvazione da parte della Giunta provinciale, con deliberazione n. 2322 del 28.12.2017 e ai sensi dell'art. 13, comma 1, della L.P. 26/1993, del nuovo elenco prezzi – prezzario provinciale che ha trovato applicazione a far data dal 04.01.2018 – ha imposto all'Amministrazione l'aggiornamento del progetto esecutivo dell'opera a tali nuovi prezzi; con l'occasione, per quanto riguarda la parte relativa alle opere da elettricista, il progetto è stato adeguato alle modifiche alla normativa di settore nel frattempo sopravvenute;

• il progetto esecutivo riguardante i lavori di costruzione nuova caserma Vigili del Fuoco volontari di Condino in località Crosetta come aggiornato in data ottobre 2018, costituito dai seguenti elaborati:

ELABORATI GENERALI

- Relazione tecnica illustrativa generale
- Capitolato speciale d'appalto – norme amministrative
- Cronoprogramma e WBS
- Computo metrico estimativo generale
- Elenco prezzi
- Analisi prezzi
- Relazione geologica
- Tipo frazionamento
- Piano particellare degli espropri
- Planimetria delle servitù

ELABORATI SPECIALISTICI

Piano sicurezza e coordinamento

- ER – 400.01 Relazione generale
- ER – 400.02 Schede bibliografiche e di coordinamento
- ER – 400.03 Fascicolo ex art. 91 D.Lgs. 81/2008
- ER – 420 Stima dei costi della sicurezza
- ER – 420.02 Elenco prezzi sicurezza
- ET – 400.01 Planimetria generale – Pianta scavi
- ET – 400.02 Planimetria generale – Apprestamenti sicurezza
- ET – 400.03 Fasi di lavorazione

Opere edili

- ER – 110.01 Relazione tecnico descrittiva
- ER – 110.02 Documentazione fotografica
- ER – 120.01 Norme tecniche opere edili
- ER – 350.01 Piano di manutenzione opere edili
- ET – 210.01 Estratti cartografici, strumenti urbanistici, mappa, planimetria mappale
- ET – 312.02 Planimetria di rilievo
- ET – 312.03 Planimetria di progetto
- ET – 312.04 Sezioni altimetriche
- ET – 312.05 Sistemazioni esterne
- ET – 312.06 Pianta piano terra
- ET – 312.07 Pianta piano primo soppalco autorimessa
- ET – 312.08 Pianta copertura
- ET – 312.09 Prospetti
- ET – 312.10 Sezioni
- ET – 312.11 Stratigrafie particolari costruttivi

Opere strutturali

- ER – 320.01 Relazione illustrativa
- ER – 320.02 Relazione di calcolo
- ER – 320.03 Relazione linea vita
- ER – 320.04 Relazione geotecnica
- ER – 350.01 Piano di manutenzione strutture
- ET – 320.01 Pianta fondazioni ed elevazioni
- ET – 320.02 Travi di fondazioni sezioni
- ET – 320.03 Setti autorimessa
- ET – 320.04 Setti corpo servizi
- ET – 320.05 Pilastri autorimessa
- ET – 320.06 Pilastri corpo servizi
- ET – 320.07 Pianta impalcati autorimessa
- ET – 320.08 Travi autorimessa
- ET – 320.09 Pianta copertura autorimessa
- ET – 320.10 Pianta copertura corpo servizi
- ET – 320.11 Sezioni
- ET – 320.12 Pianta tamponature
- ET – 320.13 Pianta linea vita copertura

Opere da elettricista

- ER – 332.01 Relazione tecnica illustrativa
- ER – 332.02 Relazione di verifica protezione scariche atmosferiche
- ER – 332.03 Capitolato speciale d'appalto norme tecniche
- ER – 332.05 Schemi quadri elettrici
- ER – 332.07 Piano di manutenzione
- ET – 332.01 Impianto elettrico planimetria esterna
- ET – 332.02 Impianto elettrico distribuzione piani terra e primo
- ET – 332.03 Impianto elettrico pianta piano terra
- ET – 332.04 Impianto elettrico pianta piano primo
- ET – 332.06 Impianto elettrico corpi illuminanti

Opere da termoidraulico (impianti meccanici)

- ER – 110.04 Relazione tecnica L. 10/91 e s.m.i.
- ER – 111.04 Relazione tecnico illustrativa - calcolo
- ER – 112.04 Piano di manutenzione dell'opera
- ER – 120.04 Capitolato speciale d'appalto - norme tecniche
- ET – 334.01 Impianto antincendio
- ET – 335.01 Impianto di riscaldamento piano terra
- ET – 335.02 Schema funzionale centrale termica - particolari costruttivi
- ET – 336.01 Impianto distribuzione aria compressa
- ET – 337.01 Impianto idrosanitario piano terra
- ET – 337.02 Impianto idrosanitario piano soppalco

è stato approvato in linea tecnica dalla Giunta comunale con deliberazione n. 107 del 05.12.2018, resa immediatamente eseguibile, nell'importo complessivo di € 1.998.000,00, di cui € 1.364.343,51 per lavori (ivi compresi € 39.016,92 di oneri per la sicurezza) ed € 633.656,49 per somme a disposizione dell'amministrazione; nel dettaglio, il quadro economico dell'opera è il seguente:

LAVORI

opere edili	€	597.796,49
opere strutturali	€	269.418,72
opere impianto elettrico con corpi illuminanti	€	158.960,00
opere impianti termoidraulici	€	145.241,10
finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	€	153.910,28
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	39.016,92
totale lavori	€	1.364.343,51

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

imprevisti	€	68.217,18
spese tecniche progetto preliminare, definitivo, esecutivo, studio geologico e coordinamento in fase di progettazione	€	126.983,74
direzione lavori, coordinatore sicurezza in corso di esecuzione, certificazione energetica, collaudo	€	88.000,00
CNPAIA	€	3.556,68
IVA 10% sui lavori, imprevisti e rischio geologico	€	144.856,07
IVA spese tecniche 22%	€	48.078,89
spese espropri (indennità e imposta di registro)	€	133.360,00
rischio geologico	€	16.000,00
allacciamento energia elettrica	€	4.603,93
totale somme a disposizione	€	633.656,49
TOTALE OPERA	€	1.998.000,00

Confermato quanto precisato nelle premesse della sopra richiamata deliberazione della Giunta comunale n. 107 del 05.12.2018 in ordine al fatto che:

- l'intervento è previsto nel documento unico di programmazione (D.U.P.) 2018-2020, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 28.02.2018, modificato e integrato da ultimo con deliberazione consiliare n. 37 del 27.11.2018;
- i pareri prescritti sono stati acquisiti sul progetto definitivo dell'opera, come già evidenziato;
- per quanto riguarda l'appalto dell'opera in narrativa, non trova applicazione l'art. 7 della L.P. 09.03.2016, n. 2 e s.m., che disciplina la suddivisione in lotti degli appalti e ciò in forza del fatto che il successivo art. 73, al comma 3, stabilisce che "l'articolo 7 si applica ai progetti di livello almeno definitivo affidati dopo la data di entrata in vigore di questa legge" (quindi dopo il 16.03.2016) e del fatto che l'affidamento della progettazione definitiva e addirittura l'approvazione del progetto definitivo (deliberazione n. 68 del 13.11.2014 della Giunta comunale di Condino) sono anteriori a detta data; assodato dunque che nel caso di specie, per effetto del richiamato disposto legislativo, non si applica l'art. 7 della L.P. 2/2016, va comunque tenuto presente che l'articolo prevede l'obbligo di suddivisione in lotti per gli appalti di lavori di importo complessivo pari o superiore alla soglia comunitaria, attualmente fissata ad € 5.548.000,00 (comma 2), mentre, ove si tratti di appalti di importo inferiore, la suddivisione è prescritta solo "quando ciò è possibile e economicamente conveniente" (comma 3); ora, con riferimento al caso di specie, si può osservare che il progetto prevede lavorazioni tali da far sì che una gestione unitaria e organica a cura del medesimo operatore, unico referente e responsabile, sia tale da garantire al meglio una puntuale organizzazione del lavoro e l'esatta ed efficace esecuzione dell'appalto; l'importo dell'appalto è comunque tale da consentire l'accesso da parte delle piccole e medie imprese e il rispetto pertanto delle finalità sottese alle disposizioni normative del richiamato art. 7.

Evidenziato che il finanziamento della spesa per la realizzazione dell'intervento, computata a progetto in complessivi € 1.998.000,00, è così assicurato:

a) contributo concesso dalla Cassa Provinciale Antincendi	€	1.080.418,00
b) contributo concesso dal Consorzio B.I.M. del Chiese	€	287.712,00
c) canoni aggiuntivi previsti dalla lettera a) dell'art. 1 bis1,		

comma 15 quater della L.P. 06.03.1998, n. 4	€ 603.864,31
d) mezzi propri	€ 26.005,69

Dato atto che il Comune di Borgo Chiese ha ora l'esigenza di avviare la procedura per l'affidamento dei lavori di cui al progetto esecutivo in narrativa; a tale scopo è necessario procedere, ai sensi dell'art. 32, comma 2 del D.lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m. e dell'art. 43 del D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg. e s.m., appurato che ne sussistono i presupposti di fatto e di diritto, all'approvazione a tutti gli effetti del progetto esecutivo e all'adozione del provvedimento a contrarre contenente l'indicazione delle modalità di finanziamento e quindi di copertura finanziaria della spesa, delle modalità di esecuzione dell'opera e di scelta del contraente, del criterio di aggiudicazione.

Richiamato l'art. 36 ter 1 della L.P.19.07.1990, n. 23, come da ultimo modificato dall'art. 28, comma 14, della L.P. 29.12.2016, n. 19 e dall'art. 31, comma 1, della L.P. 29.12.2017, n. 17, dove, al comma 2, è prevista la possibilità per i Comuni di procedere autonomamente nell'espletamento di procedure di gara per l'affidamento di lavori pubblici allorché il relativo valore sia di importo inferiore ad € 500.000,00 e dove, al successivo comma 2 ter, è previsto, per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (è il caso di Borgo Chiese), l'obbligo di ricorrere, per l'affidamento dei contratti per l'acquisizione dei lavori, beni, servizi e forniture, alla centrale di committenza prevista dall'art. 39 bis, comma 1 bis, lettera a), della L.P. 16.06.2006, n. 3, vale a dire all'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti (APAC).

Richiamato l'art. 18, comma 3, della L.P. 15.05.2013, n. 9, che prevede, per i lavori di importo non superiore a due milioni di euro, la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di procedere al relativo affidamento con procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando, ai sensi dell'art. 33 della L.P. 26/1993 e s.m., avvalendosi dell'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti (APAC).

Ritenuto, essendo l'importo dell'appalto di cui al presente provvedimento contenuto nel limite dei due milioni di euro, di provvedere, ai sensi della disposizione richiamata al precedente capoverso, all'esecuzione dei lavori con la modalità di cui all'art. 33 della L.P. 26/1993, rivolgendosi all'APAC per l'espletamento della procedura; i rapporti tra amministrazioni aggiudicatrici e APAC sono definiti dal sopra richiamato art. 39 bis della L.P. n. 3/2006 e s.m. e conseguenti atti organizzativi; la procedura sarà telematica ai sensi dell'art. 9 della L.P. 2/2016 e verrà gestita attraverso l'apposita piattaforma di e-procurement in dotazione alla Provincia Autonoma di Trento.

Detto che, trattandosi di appalto di importo inferiore ad € 2.000.000,00, il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso sull'importo posto a base dell'appalto, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.P.09.03.2016, n. 2 e s.m., con applicazione della procedura per l'esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 40, comma 1, della L.P. 26/1993 e dell'art. 63 del D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg..

Evidenziato che, per le ipotesi di procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara e, nello specifico, con riferimento alle procedure negoziate ai sensi del comma 3 dell'art. 18 della L.P. 15.05.2013, n. 9, gli articoli 54 e 217 bis del D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg. prevedono che l'invito deve essere esteso a 20 (venti) imprese, selezionate dall'elenco telematico di cui al comma 2 del citato art. 54, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge (trasparenza, correttezza, rotazione, proporzionalità in relazione all'oggetto del contratto); in termini generali, per quanto riguarda il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, va evidenziato che di norma esso comporta il divieto di invito a procedure volte all'assegnazione di un appalto nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non aggiudicatario nel precedente affidamento, se riferito ad una commessa rientrante nella stessa categoria di opere; nello specifico, si richiama quanto previsto dall'art. 54 del 11.05.2012, n. 9-84/Leg. con particolare riferimento alle disposizioni di cui ai commi 5 (dove si precisa che, ai fini della selezione delle venti imprese, va tenuto conto, congiuntamente o disgiuntamente, delle esperienze contrattuali registrate dall'amministrazione nei confronti dell'impresa, dell'operatività dell'impresa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori e delle maestranze occupate a tempo indeterminato nell'impresa che siano congrue rispetto ai tempi e contenuti dell'appalto), 5 bis e 5 ter.

Riscontrato che, a norma di quanto previsto dall'art. 54, comma 5 e dall'art. 217 bis, comma 1, del D.P.P. 9-84/Leg./2012, nonché dall'atto programmatico di indirizzo 2018 (bilancio di previsione finanziario 2018-2020) approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 18 del 28.03.2018, dove sono individuate le competenze facenti capo ai responsabili delle varie strutture comunali, gli adempimenti volti alla scelta del contraente, tra questi quello di selezione delle imprese da invitare, sono in capo al responsabile del procedimento e pertanto al responsabile del servizio tecnico comunale.

Evidenziato che APAC, alla quale già con lettera del 18.07.2018 prot. n. 4991 il Comune aveva inoltrato istanza per potersi avvalere dei servizi messi a disposizione per l'appalto dell'opera in oggetto, dopo una richiesta informale di avvio della procedura formalizzata dall'Amministrazione con nota del 22.10.2018 prot. n. 7181, con mail di data 19.11.2018, acquisita a protocollo sub n. 7866, ha fornito le specifiche in ordine alla documentazione da produrre per l'effettiva presa in carico della gara, in primis il provvedimento di approvazione del progetto esecutivo.

Preso atto che il contributo che il Comune, quale stazione appaltante, è tenuto a versare all'ANAC entro il termine di scadenza del bollettino MAV, ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23.12.2005, n. 266 e della

deliberazione del Consiglio ANAC n. 1300 del 20.12.2017, ammonta ad € 600,00.

Rilevato che, con riferimento all'opera di che trattasi, sono stati richiesti e ottenuti il codice CUP (codice unico di progetto) I27H10001510003e il codice CIG (codice identificativo di gara) 7723147E82.

Accertata la propria competenza all'assunzione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 43 del D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg. e s.m. e in base a quanto previsto dall'atto programmatico di indirizzo 2018 (bilancio di previsione finanziario 2018-2020), approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 18 del 28.03.2018, che riserva alla Giunta stessa l'approvazione in linea tecnica dei progetti di opere e lavori pubblici, fatta comunque salva la competenza del consiglio comunale ai sensi dell'art. 50 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m. e dell'art. 15, comma 2, lett. d) ed e), dello Statuto comunale, mentre attribuisce al responsabile del servizio tecnico l'approvazione a tutti gli effetti dei progetti e l'adozione del provvedimento a contrarre.

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 28.02.2018, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione finanziario 2018-2020, unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa, il documento unico di programmazione (D.U.P.) 2018-2020, la nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2018-2020, nonché i successivi atti deliberativi, di Giunta e di Consiglio, attraverso i quali sono state apportate variazioni a detta documentazione, da ultimo la deliberazione consiliare n. 37 del 27.11.2018.

Visto il D.lgs. 23.06.2011 n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

Vista la L.P. 09.12.2015, n. 18, recante "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)".

Visto il D.lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m..

Vista la L.P. 10.09.1993, n. 26 e s.m. e richiamato in particolare l'art. 33.

Vista L.P. 05.05.2013, n. 9, in particolare l'art. 18, comma 3.

Visto il regolamento di attuazione della L.P. 10.09.1993, n. 26, approvato con D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg. e s.m. e richiamati in particolare gli artt. 54 e 217 bis.

Vista la L.P. 09.03.2016, n. 2 e s.m..

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m..

Visto lo Statuto comunale,

DETERMINA

1. Di approvare a tutti gli effetti, dopo l'intervenuta approvazione in linea tecnica da parte della Giunta comunale con deliberazione n. 107 del 05.12.2018, il progetto esecutivo relativo ai lavori di costruzione nuova caserma Vigili del Fuoco volontari di Condino in località Crosetta, aggiornato in data ottobre 2018 per le ragioni e nei termini precisati in premessa e articolato negli elaborati ivi elencati, nell'importo complessivo di € 1.998.000,00, di cui € 1.364.343,51 per lavori (ivi compresi € 39.016,92 di oneri per la sicurezza) ed € 633.656,49 per somme a disposizione dell'amministrazione, come da relativo quadro economico di seguito riportato:

LAVORI

opere edili	€	597.796,49
opere strutturali	€	269.418,72
opere impianto elettrico con corpi illuminanti	€	158.960,00
opere impianti termoidraulici	€	145.241,10
finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	€	153.910,28
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	39.016,92
totale lavori	€	1.364.343,51
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
imprevisti	€	68.217,18

spese tecniche progetto preliminare, definitivo, esecutivo, studio geologico e coordinamento in fase di progettazione	€	126.983,74
direzione lavori, coordinatore sicurezza in corso di esecuzione, certificazione energetica, collaudo	€	88.000,00
CNPAIA	€	3.556,68
IVA 10% sui lavori, imprevisti e rischio geologico	€	144.856,07
IVA spese tecniche 22%	€	48.078,89
spese espropri (indennità e imposta di registro)	€	133.360,00
rischio geologico	€	16.000,00
allacciamento energia elettrica	€	4.603,93
totale somme a disposizione	€	633.656,49
TOTALE OPERA	€	1.998.000,00

2. Di dare atto che il finanziamento dell'intera spesa di progetto di € 1.998.000,00 è assicurato dai seguenti mezzi:
 - a) contributo concesso dalla Cassa Provinciale Antincendi € 1.080.418,00
 - b) contributo concesso dal Consorzio B.I.M. del Chiese € 287.712,00
 - c) canoni aggiuntivi previsti dalla lettera a) dell'art. 1 bis1, comma 15 quater della L.P. 06.03.1998, n. 4 € 603.864,31
 - d) mezzi propri € 26.005,69
3. Di impegnare la spesa di progetto, considerata al netto degli importi già precedentemente impegnati e imputati a bilancio e quindi per l'importo residuo di Euro € 136.000,00, al codice 11012.02.03225 del bilancio finanziario 2018-2020, con imputazione, in base al principio contabile applicato alla contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011, in conto annualità 2018.
4. Di eseguire i lavori previsti dal progetto esecutivo di cui al punto 1 con procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 33 della L.P. 10.09.1993, n. 26 e s.m. e dell'art. 18, comma 3, della L.P. 15.05.2013, n. 9, avvalendosi dell'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti (APAC).
5. Di stabilire quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso determinato mediante il massimo ribasso sull'importo posto a base dell'appalto, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.P.09.03.2016, n. 2 e s.m., con applicazione della procedura per l'esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 40, comma 1, della L.P. 26/1993 e dell'art. 63 del D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg..
6. Di incaricare APAC ad espletare la procedura di gara telematica, autorizzandola a tutti i necessari adempimenti.
7. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 54, comma 5 e dell'art. 217 bis, comma 1 del D.P.P. 9-84/Leg./2012, l'invito alla gara sarà esteso a 20 (venti) imprese, selezionate, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e in ossequio ai criteri e disposizioni richiamati in premessa, dal responsabile del servizio tecnico comunale quale responsabile del procedimento, competente in base ai citati articoli 54 e 217 bis e all'atto programmatico di indirizzo 2018 (bilancio di previsione finanziario 2018-2020).
8. Di impegnare la spesa di € 600,00, corrispondente al contributo che il Comune, quale stazione appaltante, è tenuto a pagare all'ANAC entro il termine di scadenza del bollettino MAV, ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23.12.2005, n. 266 e della deliberazione del Consiglio ANAC n. 1300 del 20.12.2017, al codice 01051.02.00470 del bilancio finanziario 2018-2020 con imputazione, in base al principio contabile applicato alla contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011, all'anno 2018.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Franzoni Paolo

VISTO attestante la copertura finanziaria, ai fini del controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m..

Lì 07.12.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Bodio Remo

Il presente provvedimento viene pubblicato all'albo telematico dal 07.12.2018 al 17.12.2018.

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
Mazzocchi Manuela

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.